

## I COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

I compiti del Medico Competente vengono identificati dal **D. Lgs. 81/2008**, nel dettaglio:

1. collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e alla valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale (art. 25 comma 1 lett. A del D. Lgs. 81/2008);
2. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25 comma 1 lett. B - art. 41 del D. Lgs. 81/2008);
3. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella conservata con salvaguardia del segreto professionale, e salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente (art. 25 comma 1 lett. c del D. Lgs. 81/2008);
4. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso (art. 25 comma 1 lett. d del D. Lgs. 81/2008);
5. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima (art. 25 comma 1 lett. e del D. Lgs. 81/2008);
6. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 25 comma 1 lett. g del D. Lgs. 81/2008);
7. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria (art. 25 comma 1 lett. h del D. Lgs. 81/2008);

8. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato dei detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25 comma 1 lett. i del D. Lgs 81/2008);
9. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria (art. 25 comma 1 lett. m del D. Lgs. 81/2008);
10. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi (art. 25 comma 1 lett. l del D. Lgs. 81/2008);
11. partecipa e collabora alla valutazione dei rischi (art 29 comma 1 del D. Lgs. 81/2008);
12. partecipa alla riunione periodica, ove prevista (art. 35 comma 1 lett. c del D. Lgs. 81/2008);
13. entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per il territorio le informazioni, elaborate evidenziandone le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40 comma 1 del D. Lgs. 81/2008).